

LUPI SOLITARI

Analisi del fenomeno dei “*lone actor terrorists*” nel contesto europeo: tra radicalizzazione organizzata e autonomia operativa

Sommario: 1. Introduzione generale e terminologia; 2. Il terrorismo “tradizionale” e il fenomeno dei lupi solitari in Europa; 3. Radicalizzazione e contrasto al fenomeno: dati e difficoltà tipiche; 4. Conclusioni.

1. Introduzione generale e terminologia

Analizzando la radicalizzazione e il terrorismo nelle loro molteplici sfaccettature, risulta evidente come questi abbiano visto una rapida evoluzione delle cause e delle forme, poiché anche questi fenomeni hanno subito le influenze degli eventi occorsi: globalizzazione socio-economica, crisi finanziarie e ideologiche, nuovi sviluppi del fenomeno migratorio e sempre più numerosi conflitti armati e molto altro ancora.

Tutti questi elementi sono da tenere in considerazione per riconoscere come lo sviluppo umano abbia prodotto conseguenze difficilmente prevedibili, tanto più se si osserva l'impressionante progresso tecnologico; tutto questo ha portato a una compressione dei tempi e degli spazi senza precedenti, creando una nuova dimensione collettiva. Questa introduzione si rende necessaria per portare all'attenzione del lettore che, come celermente è cambiato il quadro geopolitico globale, così è cambiato ogni fenomeno ad esso correlato, tra cui figurano la radicalizzazione e il terrorismo.

In ragione di quanto fino ad ora affermato, si rende necessario munirsi di riferimenti linguistici comuni al fine di garantire la migliore comunicazione possibile, volendosi trattare tematiche di rilevantissima complessità.

I tentativi di fornire definizioni universalmente condivise di cosa terrorismo e radicalizzazione siano sono tanti da perdere il conto, soprattutto perché la rilevanza e la varietà delle modalità di manifestazione di questi fenomeni impongono che non si escludano a priori questioni a questi astrattamente riconducibili per ragioni di convenienza.

Per affrontare la questione definitoria in merito al significato di “terrorismo”, per bontà della definizione si prenderà spunto dal dettato dell'articolo 270-*sexies* del codice penale, introdotto nel 2005, rubricato “Condotte con finalità di terrorismo”, da cui possiamo affermare che il terrorismo è una strategia consistente in “condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale”.

Per quanto riguarda il fenomeno della radicalizzazione, ottenere una definizione giuridicamente accettabile e unitaria è ancora più complesso. Al fine di evitare di cadere in improprie sovrapposizioni con altri fenomeni, e per tentare di attribuire al termine autonomia concettuale, si farà qui riferimento per quanto contraddittorio sembri rispetto all'obiettivo appena posto, alla definizione di “radicalizzato” fornita dal Dott. Alessandro Negri dell'Università degli Studi di Milano, secondo la quale radicalizzato è “chi ha informato la sua intera identità a ciò in cui crede fermamente; politico, religioso o politico-religioso che sia l'oggetto di tale credenza.”

Terminata questa inquadratura generale, è ora possibile addentrarsi nella questione centrale che si vuole qui trattare, e cioè: come si è passati dal terrorismo perpetrato da organizzazioni strutturate come sua forma tradizionale, agli attacchi dei cosiddetti “lupi solitari?”

2. Il terrorismo “tradizionale” e il fenomeno dei lupi solitari in Europa

La figura del *lone actor terrorist*, anche nota come lupo solitario (dall'inglese *lone wolf*), è entrata fragorosamente nello scenario europeo quando il 22 luglio 2011 il trentaduenne norvegese Anders Breivik ha condotto due attentati sul proprio territorio nazionale cagionando la morte di 77 persone e ferendone oltre un centinaio. Questo caso ha scosso la comunità europea e internazionale, non solo per i numeri impressionanti, ma anche perché alla luce delle indagini non è emersa nessuna appartenenza dell'attentatore a organizzazioni con finalità di terrorismo, il che significava che un solo uomo era riuscito ad ottenere un effetto tanto devastante quanto si pensava fosse realizzabile esclusivamente da organizzazioni terroristiche strutturate.

Prima di continuare si rende qui necessaria una chiosa di contesto: come per il concetto di radicalizzazione, anche il fenomeno dei lupi solitari non ha una definizione univoca né sul piano linguistico né sul piano statistico, e tanto meno su quello giuridico. Da ciò deriva che le informazioni e i dati in merito sono da analizzare con attenzione, poiché, in base agli elementi ritenuti costitutivi del fenomeno del lupo solitario secondo l'una o l'altra fonte, un caso viene o meno inserito nei campioni, rendendo difficile avere un database omogeneo cui fare riferimento. Per quanto controintuitivo, si pensi che non è universalmente condiviso nemmeno quale sia il numero di soggetti che possono essere coinvolti per poter definire una operazione terroristica come frutto di un lupo solitario, né sono comunemente accettate come termine comprensivo di tutte le sfaccettature del fenomeno espressioni quali *lone wolf* o *lone actor*.

Ciò detto, nonostante l'attacco del 22 luglio 2011 sia stato vissuto dall'opinione pubblica come un terribile primato, questo episodio non lo fu affatto, infatti, a dimostrazione di ciò si può fare riferimento ad uno studio accademico sul fenomeno del terrorismo dei lupi solitari in Europa condotto per diciotto mesi dal *Royal United Services Institute* (RUSI), grazie al quale è possibile notare che nel periodo compreso tra il 2000 e il 2014, su 30 paesi europei analizzati, sono stati individuati 98 complotti terroristici di *lone actor*, che hanno portato alla realizzazione di 72 attacchi effettivi.

Dall'analisi dei risultati di questo studio deriva poi il più statisticamente indirizzato “*Lone-Actor Terrorism Analysis Paper*”, che fornisce ulteriori interessanti elementi sul 2000-2014, dal quale emerge che, dei 72 attacchi terroristici effettivamente portati a termine, la categoria degli eventi di matrice religiosa ne costituisce il 38%, mentre gli attentati di natura ideologica o etno-nazionalistica legati all'estrema destra valgono il 24% degli attacchi.

Si rende necessario affermare che, pur senza soffermarsi in puntualizzazioni sul fatto che i dati e le informazioni sul fenomeno sono legati a definizioni e modalità di ricerca spesso differenti tra loro, si può comunque ottenere un quadro generale dall'articolo scritto da alcuni ricercatori dell'Università di Cambridge, i quali sottolineano come questi tipi di attacchi tendano a concentrarsi nel tempo, dando l'impressione che vi siano elementi scatenanti comuni.

La tendenza a raccogliersi in determinati periodi è chiaramente riscontrabile nelle statistiche riportate, dalle quali si evince come in periodi caldi della storia geopolitica degli ultimi anni si siano avuti numeri decisamente superiori rispetto a periodi meno

segnati da eventi di rilevanza internazionale; infatti, si è rilevato nel settennio 2014-2020 un aumento degli attacchi compiuti da *lone actor*.

Per quanto sia certamente condivisibile che pochi studi non bastino per dimostrare l'esistenza di un filo rosso che unisce tra loro i casi di attacchi lupi solitari, è sicuramente possibile sostenere l'idea secondo cui una nuova dimensione di analisi del processo di radicalizzazione che individui il rapporto tra le questioni personali dei soggetti e gli eventi di rilevanza globale possa far emergere indizi su come gli episodi di terrorismo messo in atto da individui non appartenenti a organizzazioni terroristiche non siano eventi casuali e isolati come sembrano ad una prima analisi. Un ruolo rilevante in questo processo di concentrazione è certamente giocato dalle organizzazioni terroristiche di rilevanza internazionale, le quali lavorano non solo sui propri membri, ma anche sulla semplice istigazione di soggetti interessati alla causa perseguita a queste non collegati; tale è l'importanza di questo meccanismo che vede da oltre dieci anni una presenza stabile nelle relazioni annuali dell'intelligence nazionale rese al Parlamento da parte del Governo.

Sulla teoria che vi siano fattori che determinano aumenti di episodi ravvicinati nel tempo sono supportate anche dagli scritti del sociologo statunitense Charles Tilly, che nel pubblicò nel 2003 "*The Politics of Collective Violence*", opera con cui venne introdotto il concetto di "*scattered attacks*" (attacchi dispersi), al fine di descrivere pattern rilevabili tra i casi di violenza collettiva che ad un primo sguardo non mostrano una comune regia, ma che sono, a ben vedere, temporalmente e spazialmente raggruppati.

Inizia ad intravedersi una prospettiva del fenomeno dei lupi solitari sempre meno "solitaria", in cui gli episodi analizzati non come casi singoli ma come fenomeni collettivi rivelano come gli attori spesso mostrano dinamiche di emulazione e ispirazione reciproca con gli altri soggetti, anche e soprattutto in un'ottica di risposta a stimoli comuni che giungono dal contesto sociale di riferimento.

Un'ultima interessante teoria è quella del "*bathtub model*", letteralmente "modello della vasca da bagno", sviluppata da Boaz Ganor, fondatore e direttore esecutivo dell'International Policy Institute for Counter-Terrorism.

Secondo questa teoria, le motivazioni che portano i soggetti a radicalizzarsi e a portare attacchi terroristici sono molteplici, e agiscono nell'interiorità del soggetto come il rubinetto fa con la vasca da bagno: come progressivamente si riempie la vasca, così il soggetto è progressivamente sempre più raggiunto e influenzato da stimoli e pensieri, e quando questi ne è colmo, basta un piccolo ma determinante stimolo, detto "*trigger event*", per portare la persona all'espressione del proprio vissuto interiore a lungo raccolto in sé mediante condotte terroristiche, divenendo così la causa scatenante dell'epilogo violento.

3. Radicalizzazione e contrasto al fenomeno: dati e difficoltà tipiche

Focalizzandosi sulle questioni legate al contrasto del fenomeno, è importante sottolineare come il processo di radicalizzazione di un soggetto e la successiva ideazione di condotte terroristiche mostrino molteplici sfumature, le quali evidenziano le differenze tra i soggetti facenti parte di organizzazioni terroristiche e quelli che invece si formano e agiscono in autonomia, in quanto i primi ricevono un addestramento preparato dall'organizzazione e testato in quanto già usato per la formazione degli altri membri, mentre i secondi devono invece autonomamente procacciarsi le informazioni e il materiale addestrativo.

Proprio qui inizia a intravedersi una delle principali differenze sulle possibilità di contrasto al fenomeno: mentre le organizzazioni criminali e i soggetti che a loro si avvicinano sono costantemente attenzionati da forze di polizia e organismi informativi di

tutto il mondo, gli attori che autonomamente organizzano attentati partono da un profilo vergine, grazie al quale possono muoversi attirando meno l'attenzione.

La mancanza di una presenza costante negli ambienti monitorati e la carenza di contatti con soggetti già monitorati dal *law enforcement* fa sì che questi individui abbiano un *intelligence footprint* decisamente inferiore ai soggetti facenti parte delle organizzazioni.

Non far parte di reti terroristiche riduce significativamente anche il rischio di essere scovati per errori commessi nelle comunicazioni con gli altri appartenenti, il che è un punto chiave non solo per il fattore addestrativo, ma anche per quello operativo, in quanto il lupo solitario non ha bisogno di attendere direttive da parte di un coordinamento né per quanto riguarda le modalità di addestramento, né per quanto riguarda gli obiettivi o i tempi d'esecuzione dell'attacco.

L'assenza di una struttura di comando tradizionalmente intesa rende questi individui particolarmente difficili da individuare, rendendo ancora più complicato il già affatto semplice lavoro di prevenzione realizzato dalle forze di polizia e dagli organismi informativi.

Queste affermazioni sono affermate e supportate dai report destinati allo *U.S. Department of Homeland Security* in cui viene affermato che, nel caso dei lupi solitari, la difficoltà nel contrasto è in buona parte derivante dal fatto che “*there is no hierarchical organization to disrupt, no large network to infiltrate, no group literature to monitor, and few public statements to interpret or background chatter to analyze for patterns*”.

Quanto detto finora emerge chiaramente dall'analisi comparativa dell'efficacia operativa, la quale rivela differenze significative tra l'agire dei *lone actor* e quello dei gruppi organizzati, tanto che tra il 1994 e il 2021 oltre il 61% dei complotti jihadisti di lupi solitari è stato portato a termine con successo, rispetto al solo 18% dei complotti orditi da gruppi organizzati.

Questo campione statistico, che si riferisce al terrorismo jihadista, ha una funzione ben definita, in quanto tale fenomeno è quello più numericamente rilevante tra quelli di matrice religiosa, ed è anche quello percepito dalla popolazione civile come più pericoloso, e legato a specifici gruppi etnici.

È infatti da questa visione che si irradia il sospetto nei confronti delle comunità islamiche stabilitesi in occidente, percepite talvolta come vere e proprie fucine di soggetti radicalizzati.

Ora, per quanto sia innegabile che l'elemento religioso giochi un ruolo fondamentale nei processi di radicalizzazione dei soggetti attori del suddetto fenomeno, è altrettanto vero che gli individui in questione sono più spesso persone che si radicalizzano in autonomia, e soprattutto non sono necessariamente particolarmente religiosi: nella maggioranza dei casi i soggetti non erano conoscitori del Corano se non in modo assolutamente superficiale e parziale, e non erano nemmeno assidui frequentatori di moschee.

Le ricerche che hanno interessato la dimensione psico-sociale del fenomeno hanno rilevato che, più che motivazioni di natura religiosa, ad essere determinanti nel processo di radicalizzazione erano malattie mentali, bassi livelli di istruzione, disoccupazione e mancanza di appartenenza ad una comunità che determinavano una particolare vulnerabilità ai processi di radicalizzazione.

Non è un caso che la questione del senso di appartenenza come elemento determinante sia più frequente nei casi di radicalizzazione di matrice religiosa, basti pensare alla magistrale concettualizzazione della “teoria delle tre B” secondo la quale la religione è fondamentalmente composta da: *believing, belonging, behaving*, dunque credere, appartenere, comportarsi.

Questa teoria nasce da un articolo del 1990 della sociologa britannica Grace Davie intitolato “*Believing without Belonging: Is Britain a Special Case?*”, pubblicato sulla

rivista *Social Compass*, e in seguito consacrato dal saggio pubblicato nel 1994 dalla Davie: “*Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging*”.

A queste considerazioni si aggiunge il fatto che l’attore individuale talvolta non segue le dinamiche tipiche dei percorsi di radicalizzazione, avendo un percorso unico determinato dal fatto che non essendo indirizzato nel processo da membri di organizzazioni, il soggetto associa liberamente questioni personali con altre politiche, sociali e religiose che altrimenti raramente si troverebbero correlate nel bagaglio ideologico di un individuo.

Il soggetto genera così teorie che sono la migliore espressione del proprio sentire, contribuendo così alla creazione di un profilo che è non di rado distante da quello tipicamente monitorato, e che costituisce quindi terreno fertile per l’indottrinamento che per i *lone actor terrorist* è nella maggior parte dei casi più una radicalizzazione comportamentale che cognitiva.

Quanto esposto fino ad ora è fondamentale per iniziare ad affacciarsi alla complessità del fenomeno dei lupi solitari, non solo sotto il punto di vista della prevenzione mediante analisi predittive ma anche, e forse soprattutto, sulle prospettive di deradicalizzazione del soggetto, che non potrà essere tentata mediante i percorsi tradizionali che sono pensati per specifiche categorie di ideologie radicalizzanti.

Per trattare delle prospettive nazionali di contrasto sul piano normativo, soprattutto nell’ambito penalistico, si rende necessaria una rapida presentazione di dati che hanno avuto un ruolo determinante tra i fattori di impulso alla produzione normativa di misure di contrasto al fenomeno oggetto di questa trattazione: osservando i dati forniti da Europol con i *Terrorism Situation & Trend Report*, gli attentati in paesi dell’Unione tra il 2013 e il 2024 raggiungono quota 178 tra attacchi completati, falliti e sventati. Questi numeri di assoluta rilevanza hanno contribuito a smuovere le coscienze dei legislatori nazionali in concerto con quelli comunitari, che si sono attivati per produrre nuove misure di contrasto, soprattutto in ottica preventiva.

Nonostante un già consistente quadro normativo nazionale, sono state prodotte numerose norme finalizzate alla deterrenza e alla repressione del fenomeno terroristico, tanto nella sua espressione organizzata quanto in quella riferita ai lupi solitari: ne sono esempi le lungimiranti formulazioni delle norme penali e non solo introdotte a partire dal 2001, poi nel 2005 e nel 2015, come conseguenze degli attentati condotti contro i paesi dell’area occidentale.

Procedendo con ordine nell’analisi delle norme del codice penale italiano inerenti alla tematica del contrasto al fenomeno dei lupi solitari principiamo con l’articolo 270-*bis* rubricato “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”, inserito dall’art. 3 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, e poi sostituito dall’art. 11 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni in l. 15 dicembre 2001, n. 438.

L’art. 270-*bis* punisce differenti tipi di condotte nel primo e nel secondo comma, difatti il primo la prevede pena detentiva da sette a quindici anni per “Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”, dimostrando lungimiranza rispetto alla mutevolezza quantomeno potenziale del fenomeno terroristico e del quadro geopolitico globale; al secondo comma, invece, è regolato il trattamento sanzionatorio per le condotte che potremmo definire di semplice partecipazione con la seguente previsione “Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”, il che esprime la chiara volontà del legislatore di punire oltre ai vertici anche i gregari, ma riconoscendo maggiore disvalore alla condotta dei soggetti che rivestono ruoli di organizzazione e coordinamento all’interno delle organizzazioni terroristiche.

È appena il caso di ricordare che la Consulta ha chiarito con la sentenza n. 225/2008 che ai fini della configurabilità del reato di terrorismo associativo previsto all'art. 270-*bis* è richiesta una struttura organizzativa idonea alla concreta commissione di atti con finalità di terrorismo, non ritenendosi quindi sufficiente una mera condivisione di ideologie radicali o la volontà di compiere attentati tipiche delle "associazioni virtuali" o "ideologiche".

Proprio in ragione di questa sentenza, l'art. 270-*bis* acquisisce una particolare rilevanza, in quanto è divenuto un elemento fondamentale di impulso allo sviluppo degli articoli mirati anche al contrasto del fenomeno dei lupi solitari quali sono gli artt. 270-*quater*, 270-*quinqüies*, e 270-*quinqüies* 1.

Ciò è riscontrabile nell'articolo 270-*quater* "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale", il quale punisce con la reclusione da sette a quindici anni la condotta di chi arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo; emerge qui la consapevolezza del legislatore in merito alla necessità di punire anche il singolo soggetto arruolato, al di fuori dei casi ascrivibili alla fattispecie dell'articolo 270-*bis* e salvo il caso di addestramento.

È qui giunto il momento di esaminare la norma che forse più di tutte interessa il fenomeno dei lupi solitari, introdotta nel 2005 al fine di garantire copertura sanzionatoria anche qualora i soggetti agenti non siano parte di organizzazioni, in quanto tali condotte sono già punite ai sensi del precedente articolo 270-*bis*: si tratta dell'art. 270-*quinqüies*, norma la cui ratio è quella di affrontare non solo le condotte volte ad impartire una formazione a persone intenzionate a commettere attentati, ma anche quelle volte ad ottenere tale formazione. L'articolo 270-*quinqüies* del codice penale, rubricato "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale", prevede che il trattamento sanzionatorio riservato a chi addestra altri per finalità terroristiche venga disposto anche nei confronti "della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte", includendo così quei soggetti che mirano ad ottenere nozioni utili a perpetrare attacchi senza necessariamente dover entrare a far parte di preesistenti realtà terroristiche organizzate.

Il perimetro di tale fattispecie è riscontrabile nel Considerando 11 della Direttiva Ue 541 del 2017, il quale afferma che per l'auto apprendimento serve che la condotta del soggetto sia una condotta attiva di ricerca, e che insieme a questa sussistano ulteriori elementi sintomatici della volontà terroristica quali possono essere, a scopo esemplificativo, il tipo di materiale acquisito e la frequenza della consultazione di questo.

Questa attenzione alla ricerca di informazioni e addestramento funge da conferma del primato assoluto del ruolo della rete nei processi di radicalizzazione e addestramento, infatti l'ultimo comma dell'articolo 270-*quinqüies* prevede un aumento di pena proprio nei casi in cui la condotta prevista dai commi precedenti sia commessa mediante l'uso di strumenti informatici o telematici, fornendo un prezioso strumento di contrasto anche nei confronti dei lupi solitari, per i quali la dimensione digitale è fondamentale ai fini addestrativi non potendo ottenere materiali informativi da esponenti delle organizzazioni presenti sul territorio.

A questi articoli si aggiungono poi due novità che nel 2025 sono state introdotte nel codice penale dal Decreto Legge 11 aprile 2025 n. 48, noto anche come uno dei numerosi "decreti sicurezza": la prima novella è l'aggiunta all'articolo 435 c.p. di un secondo comma, il quale dispone che: "chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o

sull'uso delle materie o sostanze [...] o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Rispetto a questa modifica è necessario sottolineare che l'anticipazione della rilevanza penale sino alla punizione degli atti preparatori espone la norma a dubbi di legittimità, soprattutto con riguardo ad una potenziale violazione del principio di offensività cui deve informarsi la normativa penale, ai quali si aggiunge inoltre il rischio di reprimere condotte agite con finalità che nulla hanno a che fare con il terrorismo.

La seconda modifica apportata al codice penale è il neonato articolo 270-*quinquies* 3, rubricato “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”, il quale punisce “Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-*quinquies*, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali [...] di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo [...] è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Anche in questo caso è rilevabile una non indifferente anticipazione della soglia di punibilità, a cui si aggiunge il fatto che sorga spontaneo il dubbio in merito alla concretezza delle possibilità applicative di questa disposizione, essendo questa volta a punire le condotte descritte quando non comprese tra quelle punite ex artt. 270-*bis* e 270-*quinquies*.

Al termine di questa analisi di alcune delle norme penali che hanno un ruolo fondamentale nel contrasto al terrorismo, è necessario conferire una menzione d'onore al ruolo rivestito dal diritto amministrativo nel contrasto alla radicalizzazione, ancor più che al terrorismo. Questa necessità è data dalla differente natura di queste due branche del diritto in quanto, seppure negli anni si sia anticipata la soglia di punibilità penale delle condotte, è da ricordare che, per il ricorso ai provvedimenti amministrativi nel contrasto al fenomeno qui trattato, sono spesso sufficienti riscontri di comportamenti di pericolosità i cui indici di riferimento sono spesso solo vagamente individuati.

Nonostante l'indubbia efficacia del diritto amministrativo nel contrasto ai fenomeni della radicalizzazione e del terrorismo, è comunque necessario ricordare come gli atti di natura amministrativa cui si ricorre nei casi di pericolosità sociale presunta comportino gravi conseguenze per il soggetto da questi raggiunto in considerazione del fatto che non sono sottoposti ad un vaglio di legittimità concreto da parte dell'autorità giudiziaria, e che soprattutto sono immediatamente efficaci.

Sono poi sorti molteplici profili problematici in merito alle modalità di utilizzo delle misure amministrative e alle limitate facoltà di ricorso, come notoriamente accade nei differenti provvedimenti d'espulsione dello straniero da parte del Ministro dell'Interno, rispetto ai quale la partecipazione dell'interessato nel procedimento è pressoché nulla, a ciò si aggiunge che, in caso di impugnazione dell'atto, il diritto di accesso agli atti che sono alla base del procedimento è fortemente limitato da esigenze di segretezza dei profili informativi delle fonti, spesso giunti al Viminale dal comparto intelligence. Ulteriore questione sollevata in dottrina è il limitato ruolo attribuito alla magistratura in questi casi.

Ciò detto, rimane il fatto che il diritto amministrativo e i suoi istituti, proprio per la loro natura di immediata efficacia e celerità di applicazione, sono nel quadro attuale una delle migliori frecce all'arco dello Stato per contrastare la radicalizzazione e prevenire il terrorismo sia interno che internazionale, in quanto applicabili sia nei confronti dei

soggetti presenti sul suolo italiano sia a quelli che al territorio nazionale desiderano accedere.

4. Conclusione

Quello dei lupi solitari è un fenomeno ancora molto distante dall'essere compreso a pieno, infatti, le ripetute precisazioni contenute in questo testo sono dettate proprio dalla natura ancora in parte ignorata del fenomeno stesso.

La questione definitoria è infatti ad oggi ancora teatro di numerosissime ipotesi in merito a quale sia la figura tipica di *lone actor*, anche se forse si è data per scontata la risposta alla domanda che è il necessario punto di partenza nell'analisi del fenomeno: si può davvero parlare di lupi solitari?

Tale questione definitoria complessa è frequentissima in questo ambito, tanto da aversi anche in merito ad un'altra questione immanente ai fenomeni affrontati in questo elaborato, che è la necessaria differenziazione tra il terrorismo e la radicalizzazione. Qui il problema si distacca dalla dimensione squisitamente definitoria e si sposta su una differente problematica, costituita dalla frequentissima confusione di questi vocaboli che troppo spesso sono utilizzati come sinonimi l'uno dell'altro, nonostante siano ben differenti.

Quantunque questa non sia la sede in cui si dirimerà la questione definitoria, rimane importante notare come l'aspetto personale e sociale del fenomeno dei lupi solitari sotto sia determinante sotto l'aspetto terroristico-operativo: la scelta degli obiettivi, il momento in cui sferrare l'attacco e gli strumenti sono discrezionalmente individuati dall'attore della condotta terroristica, spesso senza nemmeno lunghe fasi preparatorie.

Al polo opposto si colloca invece il risultato ottenuto dall'analisi dei mezzi e delle fonti di radicalizzazione, che conducono ad una prospettiva decisamente meno "su misura" che vede integrate le convinzioni personali con elementi tipici delle ideologie estremiste che stanno alla base dell'arsenale motivazionale sfruttato dalle formazioni terroristiche organizzate.

Basta pensare al succitato caso emblematico di Anders Breivik che, pur partendo da retoriche anti-islamiche tipiche della corrente ideologica nazionalista di estrema destra, ha creato un manifesto d'odio in cui le questioni tradizionali dell'estremismo nazionalista di destra si fondono con le più disparate teorie complottiste.

A ciò è poi necessario aggiungere che, seppur sia vero che nelle organizzazioni l'ideologia è gerarchizzata e determinata da figure di leader carismatici che definiscono obiettivi e tattiche, distaccandosi dalle modalità tipiche dell'attore solitario, anche quest'ultimo attribuisce all'ideologia una funzione giustificatrice della violenza, proprio come sfruttato nelle cellule dell'ISIS al fine di garantire la coesione del gruppo.

È proprio qui che si inseriscono le osservazioni di Petter Nesser, che in Norvegia è ricercatore, professore e consulente per il governo in materia di terrorismo, nelle quali si evidenzia come i *lone actor* abbiano spesso interazioni con ambienti di propaganda online, o comunque tengano contatti indiretti con gruppi come l'ISIS; ciò trova conferma anche in uno studio statunitense sul fenomeno nel quale viene affermato come il 42% dei lupi solitari comparsi dopo gli attentati dell'11/9 mostrasse affinità con gruppi estremisti. Questo studio è particolarmente rilevante in quanto, per rientrare nel campione d'indagine, i casi dovevano soddisfare criteri specifici: gli individui dovevano aver agito da soli, non appartenere a gruppi terroristici organizzati, e aver operato senza l'influenza diretta di leader o strutture gerarchiche.

Qui si conclude l'analisi di questo particolare fenomeno con una chiosa personale, nata durante le ricerche volte a produrre questo elaborato: il fatto che gli attori solitari spesso sviluppino ideologie ibride e profondamente personali, costituite dalla combinazione di elementi religiosi, politici ed esistenziali può distoglierci dal rilevare come l'esistenza di un comune denominatore nell'esperienza radicalizzante sul piano dei contenuti e delle fonti d'indottrinamento renda il fenomeno dei lupi solitari una questione che merita di essere studiata andando ben oltre la valutazione dell'epilogo terroristico, concentrandosi su come un fenomeno diverso e così "individuale" rispetto alla sua dimensione tradizionale organizzata abbia alla propria base un processo di radicalizzazione a quest'ultima così simile.

Bibliografia:

- European Counter Terrorism Centre <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc>

- Relazioni annuali sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'UE di Europol <https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/tesat-report>

- Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/>

- *Countering Lone-Actor Terrorism Series No. 4* Royal United Services Institute for Defence and Security Studies Lone-Actor Terrorism <https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016-02-29-lone-actorterrorism-analysis-paper-rusi.pdf>

- Consiglio Europeo. Approfondimenti <https://www.consilium.europa.eu/it/explainers/?Topic=122231&SortOrder=desc>

- Dragonfly Terrorism Tracker Database <https://dragonflyintelligence.com/intelligence/terrorismtracker/>

- *Countering Lone-Actor Terrorism Series No. 11* Royal United Services Institute for Defence and Security Studies Lone-Actor Terrorism Final Report https://static.rusi.org/201604_clat_final_report.pdf

- Jihadista della porta accanto radicalizzazione e attacchi jihadisti in occidente Lorenzo Vidino, Francesco Marone, Eva Entenmann. https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/report_jihadista_della_porta_accanto.pdf

- Jean Monnet "FUTURE - From Understanding To Countering Religious Extremism" <https://future.unimi.it/progetti/future-modulo-jean-monnet/>

- Cos'è e come si può prevenire la radicalizzazione nell'Unione europea? <https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20210121STO96105/cos-e-e-come-si-puoprevenire-la-radicalizzazione-nell-unione-europea>

- Il fenomeno "lone wolf". I rischi del nuovo terrorismo domestico <https://www.geopolitica.info/lone-wolf-terrorismo-domestico/>

- *Islamist terrorism in Europe: a history*, by Petter Nesser. Oxford University <https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/abs/islamist-terrorism-in-europe-a-history-by-petter-nesser-oxford-oxford-university-press-2015-371-pp-2995-hardcoverisbn-9780190264024/3A8CD42ECEB134C1C8BE83A65A73DCCB>

- *Countering Lone-Actor Terrorism (CLAT) project*. International Centre for Counter-Terrorism <https://icct.nl/project/lone-actor-terrorism-database>
- Institute for Economics & Peace. *Lone Wolf and Youth Terrorism: Evolving Patterns of Terrorism & Radicalisation in Western Democracies*, Sydney, March 2025 <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2025/03/Lone-Wolf-and-YouthTerrorism.pdf>
- *Global Terrorism Index 2015*, Institute for Economics & Peace <https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-02/Global%20Terrorism%20Index%202015,%20Institute%20for%20Economics%20&%20Peace.pdf>
- *Scattered Attacks: The Collective Dynamics of Lone-Actor Terrorism* Stefan Malthaner, by Francis O'Connor and Lasse Lindekilde <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridgecore/content/view/E23D2CF67BAA5E55CBDD7DA08539EBB1/S1537592723002852a.pdf/scattered-attacks-the-collective-dynamics-of-lone-actor-terrorism.pdf>
- *Lone Wolf Terrorism in America: Using Knowledge of Radicalization Pathways to Forge Prevention Strategies*, by Mark Hamm and Ramon Spaaj. <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/grants/248691.pdf>
- Fatti e cifre sul terrorismo di matrice jihadista nell'UE, Parlamento UE <https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20180703STO07127/fatti-e-cifre-sul-terrorismo-di-matrice-jihadista-nell-ue>
- Secolarizzazione e ritorno al sacro. Promesse e ambiguità, Massimo Introvigne. Plenaria del Pontificio Consiglio dei Laici, Roma, 5 febbraio 2014 <http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/plenaria2015/Introvigne%20%20Secolarizzazione%20testo.pdf>
- GIORDANO, C. (2018), Lupi Solitari. I percorsi della radicalizzazione e le strategie di contrasto, Villanova d'Asti: Altravista.
- *Changes in Modus Operandi of Islamic State (IS) revisited*, Europol. The Hague, November 2016 https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/modus_operandi_is_revisited.pdf
- *Lone Offender Terrorism Report Quick Reference Guide*, FBI <https://www.fbi.gov/file-repository/reports-and-publications/lone-offender-quickreference.pdf/view>
- Deloughery, Kathleen, Ryan D. King, and Victor Asal. “*Understanding Lone-actor Terrorism: A Comparative Analysis with Violent Hate Crimes and Group-based Terrorism*.” Final Report to the Resilient Systems Division, Science and Technology Directorate, U.S. Department of Homeland Security. College Park, MD: START, 2013. https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/OPSR_TP_TEVUS_Comparing-LoneActor-Terrorism_Hate-Crimes_Group-Terrorism_2013-508.pdf
- DAVIE, Grace, *Religion in Britain since 1945: Believing without Belonging*, Oxford, Blackwell, 1994.

Tancredi Fiumara
Tfiuma.mail@gmail.com